

- PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA NATURA:
- LA PROTEZIONE DELLE SPECIE
- Workshop per i membri della magistratura Italiana e Maltese
- Roma, 28-30 ottobre 2019

L'attuazione della Direttiva Uccelli in Italia

Giovanni Tulumello –
Consigliere di Stato.

Un adattamento progressivo e complesso

- La legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- le modifiche apportate dall'art. 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- le modifiche apportate dall'art. 26 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
- le modifiche apportate dall'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

L'art. 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

- «1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
- «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

Il d. lgs. 10 agosto 2018, n. 104

- Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (aggiunge il comma 2-bis all'art. 13 della legge 157/1992).

Corte di Giustizia dell'U.E., sentenza 15 luglio 2010 in causa C-573/08

- la normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva

segue

- la Corte aveva condannato l'Italia, in quanto la legislazione vigente in questo paese consente di catturare e mantenere in cattività tre specie di uccelli selvatici, il *Passer italiae*, il *Passer montanus* e lo *Sturnus vulgaris*. Ai sensi della direttiva "Uccelli selvatici", non è consentito cacciare alcuna di queste specie, a meno che il Consiglio non conceda un' apposita deroga.

segue

- Inoltre, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia perché le norme nazionali che recepiscono la direttiva "Habitat" hanno un ambito di applicazione più ristretto rispetto alla direttiva. La legge italiana ha inspiegabilmente limitato la gamma di progetti potenzialmente pericolosi da sottoporre a preventiva valutazione e autorizzazione nel caso in cui possano avere un impatto su siti protetti appartenenti alla rete "Natura 2000".

I principali filoni di intervento della giurisprudenza nazionale: 1) attività venatoria e legittimazione processuale

- T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza n. 552/2012

2) Il quadro generale di compatibilità fra interessi antagonisti e le regole dell'attività venatoria: il ruolo del piano faunistico territoriale.

- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20 ottobre 2017, n. 4855

3) segue: il rilievo del parere dell'ISPRA sul calendario venatorio

- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22 giugno 2018, n. 3852

3) l'effetto conformativo del giudicato amministrativo

- Consiglio di Stato, sentenza n. 2755/2011

Thank you for your attention!

Every remark, question, comment or
suggestion is welcome at
g.tulumello@giustizia-amministrativa.it

